



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA CAUTELARE

Il Giudice designato,

letto il ricorso *ex* art. 414 e 700 c.p.c. depositato da ENRICO MORDILLO,

rilevato che parte ricorrente ha chiesto la concessione di un provvedimento *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c.,

considerato che la disposizione rende del tutto eccezionale tale eventualità, circoscritta alla sola ipotesi in cui la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare;

ritenuto che, nel caso di specie, non appaiano sussistere imminenti ragioni di pregiudizio per parte ricorrente, tali da non consentire di attendere che la domanda venga discussa in udienza nel contraddittorio delle parti;

fissa

per la discussione della domanda cautelare l'udienza del **21.11.2024** ore **9.30**, riservando all'esito la fissazione della data per la prosecuzione del giudizio nel merito;

assegna termine a parte ricorrente fino al 25.10.2024 per la notificazione del ricorso e del presente decreto alle parti resistenti, nonché ai controinteressati nominativamente individuati nel ricorso, o comunque individuabili sulla base degli atti prodotti, come i docenti destinatari degli incarichi ai quali il ricorrente aspira mediante l'attribuzione del punteggio richiesto e che, pertanto, potrebbero essere direttamente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso;

vista la relativa istanza, autorizza parte ricorrente a provvedere alla notificazione nei confronti degli ulteriori soggetti i quali, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbero un deterioramento della propria posizione nelle graduatorie oggetto di causa, relativamente alle mansioni indicate in ricorso e per cui il ricorrente ha presentato la domanda, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal quale risultino l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati, l'indicazione dei controinteressati, genericamente



indicati in relazione al pregiudizio subito dall'eventuale accoglimento del ricorso, l'indicazione degli estremi del presente decreto con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pubblicare, senza oneri economici per la ricorrente, sul proprio sito istituzionale gli atti su descritti, previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia degli stessi, con inserimento in calce di un avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

assegna termine per le suddette pubblicazioni di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento degli adempimenti prescritti entro il termine di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

assegna termine a parte resistente fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuale memoria difensiva, al fine di rendere più agevole il contraddittorio.

Novara, 4 ottobre 2024

Il Giudice
dott.ssa Annalisa Boido

